ALLEGATO ALLA DELIBERA
DEL C.C. N. 84 DEL 21/12/98.

COMUNE DI RECALE
(Caserta)

COMUNE DI RECALE
Prov. di Caserta

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento
Art. 2 Concessioni
Art. 3 Procedure finalizzate al rilascio degli atti di concessione
Art. 4 Avvio del procedimento amministrativo
Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
Art. 6 Istruttoria
Art. 7 Conclusione del procedimento
Art. 8 Rilascio della concessione
Art. 9 Contenuto del provvedimento di concessione
Art. 10 Obblighi posti a carico del titolare della concessione
Art. 11 Revoca e modifica della concessione. Rinuncia
Art. 12 Casi di decadenza dalla concessione
Art. 13 Subentro nella concessione
Art. 14 Rinnovo della concessione
Art. 15 Anagrafe delle concessioni
Art. 16 Occupazioni d'urgenza

TITOLO II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 17 Oggetto del canone
Art. 18 Soggetti tenuti al pagamento del canone
Art. 19 Durata delle occupazioni
Art. 20 Suddivisione del territorio comunale
Art. 21 Determinazione della misura di tariffa base
Art. 22 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
Art. 23 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
Art. 24 Agevolazioni
Art. 25 Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 26 Sanzioni

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO, E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, oggetto di disciplina delle presenti disposizioni regolamentari sono:

A) il procedimento amministrativo concernente il rilascio, il rinnovo, nonché la revoca delle concessioni relative a:

1) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
2) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
3) occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
4) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
5) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa, tenuto conto della tipologia di occupazione, determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

D) criteri di determinazione del canone;

C) agevolazioni speciali;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) sistema dell'accertamento e sanzionatorio;

G) disciplina transitoria.

Art. 2
Concessioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, a prescindere dalla necessità o meno di procedere alla realizzazione di manufatti, e che comportino una peculiare utilizzazione degli stessi con contestuale sacrificio del diritto generalizzato di godimento da parte della collettività, sono soggette a specifico atto di concessione rilasciato dal Comune.

Art. 3
Procedure finalizzate al rilascio degli atti di concessione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, che costituiscono titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, all'avvio ed alla successiva conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. L'istruttoria afferente detto procedimento si conforma ai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Non sono in ogni caso subordinate al preventivo rilascio dell'atto amministrativo di concessione le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate.

Art. 4
Avvio del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, tabella allegato B, deve contenere, pena l' improcedibilità:

a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;

b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione richiesta;

d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, ove l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nelle presenti disposizioni regolamentari.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5
Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.

3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6
Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 4, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione.

3. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

Art. 7
Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione ovvero del provvedimento di diniego della stessa.

2. Il provvedimento di concessione contiene la determinazione analitica del canone di concessione, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 8
Rilascio della concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del servizio, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri dovuti per legge o previsti nel presente regolamento.

Art. 9
Contenuto del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

a) la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
c) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 10
Obblighi posti a carico del titolare della concessione

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione.

Art. 11
Revoca e modifica della concessione.
Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

2. Il concessionario ha facoltà di rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Qualora l'occupazione risulti in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, al concessionario è dovuto il rimborso del canone corrisposto nella misura relativa al solo periodo di mancata occupazione.

Art. 12
Casi di decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione si verifica nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni afferenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso difforme da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);

b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni

ecc.);

c) mancato o insufficiente versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

Art. 13
Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, è fatto divieto di cessione ad altri.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 14
Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno sessanta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 15
Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 16
Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza il preventivo atto di concessione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione

d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 17
Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione, secondo i criteri dettati dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, nonché lestrade urbane di cui all'art. 2, comma 7, del Dlgs 285/92 e s.m.i.

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow - windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:

a) le occupazione effettuate altri soggetti pubblici, come lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni e i loro consorzi, gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87 del T.U.I.R., che effettuano occupazioni finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
b) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, non aventi finalità lucrative;
c) le occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle finalizzate a favore degli stessi da altri soggetti.

Art. 18
Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 19
Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si suddividono in permanenti e temporanee.

2. Sono considerate permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, per le quali l'area o lo spazio concessi diventano indisponibili per il Comune, la cui durata, risultante dal relativo provvedimento, non è inferiore all'anno e, comunque, non superiore ad anni ventinove.

3. Sono ritenute temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto concessorio, risulti inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 20
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, sentita la commissione edilizia, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categoria:

a) 1° CATEGORIA;
B) 2° CATEGORIA;

2.STRADE,SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 1 CATEGORIA:
VIA ROMA DA PIAZZA STAZIONE A PIAZZA MATTEOTTI;
VIA MUNICIPIO DA PIAZZA MATTEOTTI A LOC. CROCE SANTA;
VIA SCORTICATOIO DA LOC. PONTE VIOLA A INCROCIO CIMITERO;
VIA SALVATORE DA PIAZZA MATTEOTTI A INCROCIO VIA MUNICIPIO;
VIA MARCONI DA PIAZZA MATTEOTTI A PIAZZA DELLA REPUBBLICA;
VIA SABIN DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A PONTE AUTOSTRADALE;
VIALE DEI PINI DA LOC. BARACCONE A PIAZZA DELLA REPUBBLICA;
VIA GIBUTI DA VIA NAPOLI A INCROCIO VIA SCUOLA MEDIA;
VIALE SCUOLA MEDIA DA VIA ROMA A VIA GIBUTI.

STRADE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI 2 CATEGORIA:
TUTTE ALTRE NON COMPRESE NELLA 1 CATEGORIA.

Art. 21
Determinazione della misura di tariffa base

1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare è quella prevista nell'allegato tariffario

2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura prevista nell'allegato tariffario.

Art. 22
Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione:

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.

3) Occupazioni in aree di mercato attrezzate

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione.

4) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per il mercato settimanale, che si svolge nell'area appositamente individuata, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di...4.ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 23
Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue :

- £ 1.250 per utente (se il comune ha una popolazione fino a 20.000 abitanti);
- £ 1.000 » » (se il comune ha una popolazione oltre i 20.000 abitanti).

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a £ 1.000.000. La medesima

misura di £ 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Art. 24
Agevolazioni

1. Il canone, come determinato dall'allegato tariffario al presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, del 20%
- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 20%
- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 20%
- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 20%
- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori handicap o di giovani disoccupati, del 20%
- per le occupazioni con tende e simili la tariffa è quella indicata nellalettera A del tariffario ridotta del 70%;
- per le occupazioni realizzate perl'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A del tariffario sono ridotte del 50%

Art. 25
Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, alla data stabilita nel foglio di determinazione del canone allegato all'atto di concessione, mediante:

A)versamento diretto alla tesoreria del comune;
B) su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima;
C)mediante sistema bancario;
D)per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove l'Ente si avvalga di tale soggetto.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.

3. Per importi superiori a £ 500.000 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in n. 6 rate di eguale importo.

Art. 26
Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.

2. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre quindici giorni decorrenti dalla data stabilita nel foglio di determinazione dell'onere, allegato all'atto di concessione. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato

versamento della prima rata protratto oltre i dieci giorni di cui sopra.

3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta del 50% nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.

4. Per le occupazioni abusive si applicano, oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La decadenza dalla concessione, intervenuta ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.

Art. 27
Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi,(30) con invito ad adempiere nel termine di trenta giorni.

3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 Aprile 1910, n.639.

5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di novanta giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 28
Funzionario responsabile

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del soggetto di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 29
Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 30
Entrata in vigore del presente regolamento .

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COSAP:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

A)Occupazione temporanea di suolo pubblico:
Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima.....Lire 3.000
Categoria seconda.....Lire 3.000

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1.Fino a 6 ore riduzione del 50%.

2.Oltre le 6 ore e fino a 12 ore riduzione del 20%.

3.Oltre le 12 ore e fino a 24 ore tariffa per intero.

B.Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo.

Tariffa giornaliera per mq. Lire 3.000 per la 1 e la 2 categoria.

La riscossione del canone per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

2.OCCUPAZIONI PERMANENTI

A)Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico .
Per ogni metro quadrato e per anno:
categoria prima.....lire 40.000
categoria seconda.....lire 40.000

B)Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo:
per ogni mq e per anno (riduzione del 50%).....lire 20.000

C)Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni mq. E per anno (riduzione del 70%).....lire 12.000

D)Occupazione con passi carrabili.
Per ogni mq. e per anno (riduzione del 50%).....lire 20.000
[illegible] di handicap i quali beneficiano dell'esenzione totale.

E)Occupazioni con passi carrabili per l'accesso agli impianti di distribuzione di carburanti:
Per ogni mq. e per anno (riduzione del 50%).....lire 20.000